

Trieste, 2 marzo 2024

Sigg.ri Clienti  
Loro indirizzi e-mail

**Oggetto: ADEGUAMENTO ESISTENZE INIZIALI DI MAGAZZINO  
CD. ROTTAMAZIONE MAGAZZINO  
(ART. 1, LEGGE 30.12.2023 N. 213)**

Ai soggetti esercenti attività d'impresa che, nella redazione del bilancio d'esercizio, adottano i principi contabili italiani è data la possibilità di procedere alla regolarizzazione delle rimanenze iniziali di magazzino.

#### **Ambito temporale**

La possibilità di aderire alla disposizione riguarda il periodo d'imposta in corso al 30.9.2023, quindi nella generalità dei casi quello che si è chiuso al 31.12.2023.

#### **Ambito soggettivo**

La disposizione in commento è rivolta agli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali, quindi tutti i soggetti che adottano i principi contabili nazionali (i.e. i principi contabili OIC – Organismo Italiano di Contabilità).

Inoltre, va considerato che per le imprese in contabilità semplificata, le variazioni delle rimanenze non concorrono alla formazione del reddito d'impresa. Pertanto, si ritiene che tali soggetti siano esclusi dall'ambito applicativo della disposizione, posta l'impossibilità di fruirne.

#### **Ambito oggettivo**

L'adeguamento può riguardare i beni di cui all'art. 92 del TUIR. Trattasi quindi di:

- Beni merce;
- Materie prime e sussidiarie;
- Semilavorati;
- Altri beni mobili acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

#### **Modalità di adeguamento**

L'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite:

- a) l'eliminazione delle esistenze iniziali aventi quantità o valore superiori a quelli effettivi;
- b) l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse;

#### **a) Eliminazione delle esistenze iniziali**

Possono presentarsi i due seguenti casi nei quali la norma prevista dall'ultima legge finanziaria può essere applicata:

- la valutazione nel bilancio 2022 e nella contabilità di magazzino (ove tenuta) di giacenze quantitativamente effettive, ma iscritte ad un costo unitario superiore a quello reale;
- l'indicazione, nel bilancio 2022 e nella contabilità di magazzino (ove tenuta), di quantità superiori a quelle effettive.

#### b) Iscrizione delle esistenze iniziali

La seconda tipologia di adeguamento riguarda l'iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse, consentendo di ottenere il riconoscimento di costi che, altrimenti, non avrebbero rilevanza fiscale.

#### **Determinazione delle imposte dovute**

Le imposte sono dovute in entrambe le casistiche di adeguamento:

- a) l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi: è necessario provvedere al **versamento dell'IVA** – da determinarsi applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito per le diverse attività con apposito decreto dirigenziale- e al **versamento di un'imposta sostitutiva pari al 18%** dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP;
- b) l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse: è necessario provvedere al pagamento **dell'imposta sostitutiva pari al 18%** dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP.

#### **Modalità di adesione e termini di versamento**

L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 , pertanto nella generalità dei casi nei modelli REDDITI 2024.

Le imposte dovute vanno versate in due rate di pari importo:

- la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023;
- la seconda, entro il termine di versamento della seconda od unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

Il disposto normativo prevede che i valori risultanti dall'adeguamento sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 30.9.2023.

#### **Indicazioni operative e consulenza dello studio**

Al fine di beneficiare al meglio delle opportunità concesse dalla misura prevista dalla Legge di Bilancio 2024 e nota come "Rottamazione del magazzino" si invitano gli interessati a contattare lo studio per la valutazione di eventuali situazioni che possano rendere conveniente l'applicazione di questa norma agevolativa.

Cordiali saluti.  
Boscolo & Partners